



# COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 16 del 19-04-2016

**Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.**

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 17:10, nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Municipale, debitamente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

<b>COGOTTI MARIANO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TRASTUS GIAN LUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ATZORI FEDERICO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>FRAU LOREDANA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

PRESENTI: 3

ASSENTI: 1

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. Mariano Cogotti;  
Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Serena Copersino;

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Finanziario n. 16 del 19.04.2016 avente il medesimo oggetto della presente Deliberazione: "APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE";

ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO di poter far propria la proposta, così come formulata dall'ufficio interessato;  
All'unanimità,

### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE".

DI AUTORIZZARE il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Piscinas negli organismi indicati nella suddetta relazione, ricorrendo i presupposti di legge;

DI TRASMETTERE la presente relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti territorialmente competente;

DI PUBBLICARE la relazione allegata sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito della sezione "amministrazione trasparente";

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Mariano Cogotti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Serena Copersino

---

La presente Deliberazione viene pubblicata, con Prot.1174 del 22.04.2016, all'Albo Pretorio del Comune dal 22.04.2016 al 06.05.2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 ed è contestualmente trasmessa:

ai Capigruppo Consiliari con medesima nota;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Serena Copersino





**COMUNE DI PISCINAS**  
Provincia di Carbonia Iglesias

Reg. Generale  
n 16 del 19.04.2016

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE  
PROP. N. 08  
DEL 19/04/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE .**

**PREMESSO** che:

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;*

**CONSIDERATO** che detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici”*;

**DATO ATTO** che il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*. Altresì che il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

**ATTESO** che il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

*“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

**ACCERTATO** che:

- il Comune di Piscinas detiene n. 3 partecipazioni nelle seguenti società e Consorzi:

Denominazione	Attività svolta	% DI PARTECIPAZIONE
GAL SULCIS	<i>Attività di promozione turistica e sviluppo sociale</i>	1,77%
ABBANO S.P.A.	<i>gestione del servizio idrico integrato</i>	0,06%
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R. 29/77	<i>organizzazione del servizio idrico integrato</i>	0,05%

**RILEVATO** che per tutte le società partecipate è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3 comma 27 della Legge 244/2007;

**VISTA** l'allegata relazione sui risultati conseguiti in relazione al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE adottato con delibera di G.C. 18 del 01.04.2015, ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ritenuto di approvarla;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**PROPONE ALLA GIUNTA**

1. Di approvare la relazione sui risultati conseguiti in relazione al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE adottato con delibera di G.C. n. 18 del 01.04.2015, ai sensi dell'art. 1 comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 allegata al presente atto;
2. Di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Piscinas negli organismi indicati nella suddetta relazione, ricorrendo i presupposti di legge;
3. Di trasmettere la presente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti territorialmente competente;
4. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito della sezione "amministrazione trasparente";
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Sindaco  
Cogotti Mariano




PARERI AI SENSI DELL'ART. 147, COMMA 1° DELLA LEGGE 267/2000

(TESTO UNICO ORDINAMENTO EE.LL.)

REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Rag. Murgia Vilma



REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Rag. Murgia Vilma



**Relazione sui risultati conseguiti in relazione al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE adottato con delibera di G.M. n. 18 del 01.04.15, ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190**

Nel contesto delle verifiche sulla sana gestione finanziaria, gli organismi partecipati dagli enti territoriali sono monitorati dalla Corte dei Conti al fine di verificare l'incidenza delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti pubblici. Si fa riferimento, in particolare, alla gestione dei:

- servizi pubblici locali, ovvero "i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" secondo la definizione di cui all'art. 112 del D. Lgs 267/2000;
- servizi strumentali, ovvero quella tipologia di attività "rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"(v. da ultimo, C. conti, Sez. contr. Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).

Si rileva che in relazione ai primi "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ..... e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza" (art. 3, comma 27, l. n. 244/2007), mentre l'art. 13, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la costituzione di società "strumentali" soltanto in caso di inerenza dell'oggetto sociale alle funzioni istituzionali dell'ente e con la previsione del vincolo di esclusività, sicché le partecipate sono tenute a svolgere i servizi strumentali unicamente per gli enti "costituenti o partecipanti o affidanti", con il divieto di partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. La valutazione della "strumentalità" delle partecipazioni detenute reca in sé la necessità, da parte degli enti, di effettuare la ricognizione delle partecipazioni ritenute necessarie (e, di conseguenza, di dismettere quelle estranee alle proprie finalità istituzionali), ai sensi dell'art. 3, co. 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Con l'art. 23, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, è stato avviato un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati da parte del Commissario straordinario per la *spending review*. Con l'art. 1, co. 611-612, l. 23 dicembre 2014, n. 190, sono state trasfuse in legge alcune indicazioni emerse nel rapporto pubblicato il 7 agosto 2014: è stato previsto, in particolare, l'obbligo di presentazione dei piani operativi di razionalizzazione da parte ciascun ente proprietario, con l'obiettivo della riduzione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Con deliberazione di G.C. n. 18 del 01.04.2015 questo Ente ha provveduto ad approvare il Piano di cui alla normativa sopra richiamata, previa ricognizione delle partecipazioni detenute che sono risultate essere le seguenti:

Denominazione	Attività svolta	% DI PARTECIPAZIONE
GAL SULCIS	Attività di promozione turistica e sviluppo sociale	1,77%
ABBANOVA S.P.A.	gestione del servizio idrico integrato	0,06%
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R. 29/77	organizzazione del servizio idrico integrato	0,05%

In relazione ai contenuti del suddetto piano, si evidenzia quanto segue:

Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.)

Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) aveva disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa. In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori.

➤ La partecipazione degli enti locali è obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis, comma I bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è stato selezionato quale soggetto attuatore, mediante l'approccio LEADER, di parte degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero dell'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" e dell'Asse 4 "LEADER". Nel PSR Sardegna l'approccio LEADER ha il compito di sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso gli strumenti del partenariato pubblico e privato, della programmazione dal basso verso l'alto (*bottom-up*), della cooperazione tra territori rurali e della messa in rete dei partenariati locali, a partire dalle pregresse esperienze LEADER e di progettazione integrata regionale.

L'iniziativa Comunitaria LEADER, acronimo dal francese *Liaison entre actions de développement de l'économie rurale* (Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale) è nata nel 1989 e rappresenta uno degli Assi prioritari delle politiche comunitarie di sviluppo rurale. LEADER costituisce pertanto l'Asse metodologico che concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Asse 3, impiegandone a tal fine le risorse al fine di mantenere e creare nuove opportunità occupazionali nelle aree rurali e migliorare l'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione.

La forma giuridica che è stata scelta per la costituzione del GAL è una società consortile a responsabilità limitata che ha come scopo prioritario la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed occupazionale ed è costituito da 73 soci di cui 22 pubblici e 51 privati.

➤ si tratta evidentemente di un organismo che svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, che non rientra pertanto nella previsione di cui al comma 611 dell'art. 1 della L. n.190 del 23 dicembre 2014.